

**COMUNE DI ROANA  
PROVINCIA DI VICENZA**

**REGOLAMENTO**



**PER LA DISTRIBUZIONE  
DELL'ACQUA POTABILE**

**1996**

## **CAPITOLO PRIMO**

### **GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO**

#### ***Art. 1***

#### ***Assunzione del servizio del pubblico acquedotto Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse***

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è assunto in privativa dall'Amministrazione comunale.

Il Servizio Acquedotto verrà condotto in economia, con la possibilità di affidare in appalto a Ditta Appaltatrice privata i seguenti compiti:

- a) lettura contatori relativi ad utenze private domestiche;
- b) lettura contatori relativi ad utenze pubbliche e generiche non private domestiche;
- c) lettura contatori relativi alla rete di distribuzione;
- d) ricerca delle perdite di rete;
- e) quantificazione delle perdite di rete;
- f) riparazione delle condotte per l'eliminazione delle perdite di rete;
- g) esecuzione opere di allacciamento nuove utenze;
- h) esecuzione opere di modifica, riparazione e sostituzione allacciamenti utenze in essere;
- i) esecuzione opere di costruzione di nuovi tratti di rete di distribuzione, anche in sostituzione di esistenti, comprese pure le vasche di riserva e distribuzione;
- l) sorveglianza e controllo della rete, delle vasche e degli impianti in genere per assicurare la regolare distribuzione;
- m) manovre di saracinesche per lo stesso scopo di cui al punto precedente;
- n) segnalazione dell'esatta ubicazione delle condutture idriche in caso di richiesta;
- o) creazione di un elaborato grafico - numerico riportante l'esatta ubicazione delle condotte esistenti, compreso il continuo aggiornamento a seguito di verifiche, nuove installazioni, etc.
- p) tenuta elenco utenti con aggiunte e cancellazioni, contabilizzazione dei consumi ed emissione dei ruoli; riscossione del canone.

L'Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione diversa forma di conduzione.

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dalla Amministrazione e denunciare il volume d'acqua prelevato nell'anno (art. 7 e art. 17 legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificata con l'art. 3 della legge 234-1981, n. 153).

#### ***Art. 2***

#### ***Costruzione della rete idrica***

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti.

In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con i privati proprietari l'attraversamento di suolo privato con le condutture.

A richiesta degli interessati potranno essere costruite eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto, sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati, a totale spesa dei richiedenti (salvi i recuperi di cui sotto) e su progetti presentati dagli stessi, previa approvazione dell'Amministrazione Comunale. Tali diramazioni potranno essere eseguiti sia direttamente dal Comune che da personale specializzato: in quest'ultimo caso, però, sotto l'alta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo delle opere e le stesse saranno prese in carico da parte del Comune di Roana.

Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione, previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti costruita su strade o fondi privati.

In questo caso l'Amministrazione rimborserà agli interessati le sole spese effettivamente sostenute sulla base di regolari fatture, se prodotte all'atto del collaudo lavori, mediante detrazione sui consumi, per una durata massima di anni cinque. Tali consumi non potranno eccedere, annualmente, quelli medi di una utenza di caratteristiche simili a quella cui va in rimborso; per le utenze domestiche ad ogni utenza non sarà consentito di detrarre più del consumo minimo (mc. 200). Tutto ciò, naturalmente, se i costi sostenuti per l'esecuzione della condotta non sono già oggetto di scomputo dal contributo di concessione edilizia ex art. 3 della L. n. 10/77.

### ***Art. 3 Proprietà delle tubazioni***

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, contatore compreso, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione.

Per tale motivo il pozzetto contenente saracinesca, contatore, valvola di non ritorno e scarico sarà installato all'interno della proprietà privata ma a ridosso del confine con la via pubblica, e, in ogni caso, all'esterno del fabbricato.

Quanto sopra vale sia per le nuove costruzioni che per quelle esistenti che dovranno adeguarvisi in occasione di lavori di manutenzione interessanti il fabbricato oppure di riparazioni e/o sostituzioni del tubo di allaccio oppure su ordine specifico del Sindaco.

Sono fatti salvi ed esenti particolari casi di impossibilità all'adeguamento, previo parere degli addetti al Servizio e superiore decisione del Sindaco.

### ***Art. 4 Sorveglianza sulla manutenzione e riparazione degli impianti***

La sorveglianza sulla manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto è affidata all'Ufficio Tecnico Comunale, il quale, di volta in volta, per detta vigilanza, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale della Polizia Municipale.

### ***Art. 5 Interruzione del servizio di erogazione***

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzioni nella erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.

Le utenze che per loro natura richiedono continuità del servizio dovranno provvedere a propria cura e spese (previo accordo con gli addetti dell'Ufficio Tecnico Comunale circa la capacità e posizione) alla installazione di un adeguato autonomo impianto di riserva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.

#### **Art. 6**

#### ***Priorità nella concessione delle utenze***

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze private domestiche, utenze pubbliche ed utenze private generiche non domestiche.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze private domestiche ed alle utenze pubbliche, nell'ordine.

#### **Art. 7**

#### ***Danni alle condotte e tubazioni in genere***

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il Servizio Acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condutture stesse.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione comunale ha diritto al rimborso conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 20 % per spese generali. La riparazione, ovviamente, sarà eseguita da chi ha provocato il guasto oppure dal Servizio Acquedotto con addebito della spesa.

#### **Art. 8**

#### ***Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione***

È vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del Servizio, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore.

Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza.

#### **Art. 9**

#### ***Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza***

L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta all'Amministrazione.

Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura.

Sono a suo carico le spese e i diritti relativi.

Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del minimo garantito ovvero di quel maggior consumo che dovesse segnare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause.

**Art. 10**  
***Distribuzione dell'acqua***

La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) mediante concessione di utenze private e pubbliche;
- c) mediante prelievo dalle bocche antincendio per gli usi consentiti, derivati dai compiti dei vari Servizi Comunali (spazzamento strade e piazze, lavaggio tombini, etc.).

## **CAPITOLO SECONDO**

### **FORNITURE PER USO PUBBLICO**

#### **Art. 11**

#### **Definizione di impianti per uso pubblico**

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) le bocche antiincendio insistenti sul suolo pubblico e privato di uso pubblico.

#### **Art. 12**

#### **Uso delle fontanelle pubbliche**

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici (non potabili), escluso tassativamente ogni altro uso.

È solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi, nonchè con autobotti quando l'acqua prelevata è destinata al consumo animale in periodi di siccità: in tal caso è onere di chi preleva l'acqua disporre gli opportuni accertamenti e verifiche dei requisiti necessari per il consumo.

È vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche, in particolare il lavaggio di auto e veicoli in genere.

#### **Art. 13**

#### **Vasche e cisterne pubbliche**

È vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate.

È fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione.

Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche è punito con ammenda sino a lire 1.000.000 - salvo applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

#### **Art. 14**

#### **Prese d'acqua per scopi particolari**

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione a sensi dell'art. 106 della legge comunale e provinciale.

## **CAPITOLO TERZO**

### **FORNITURE AD USO PRIVATO**

#### **Art. 15**

#### ***Forniture su strade canalizzate o prive di rete***

L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi.

In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.

Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione l'Amministrazione Comunale concederà l'utenza, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che, secondo il disposto dell'art. 2, non provveda il richiedente alla spesa di costruzione degli impianti necessari, salvo i recuperi di cui al richiamato art. 2.

#### **Art 16**

#### ***Soggetti ammessi alla fornitura***

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili; in via di eccezione anche agli inquilini i quali, però, dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione del proprietario.

Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

#### **Art 17**

#### ***Richiesta di allacciamenti***

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda al Sindaco su moduli predisposti dal Comune; nella domanda tra le altre cose dovranno essere indicati gli estremi della concessione a edificare o, per le opere abusive, della concessione in sanatoria, nonché del certificato di abitabilità/agibilità.

La domanda, unica per ogni fabbricato, dovrà essere sottoscritta dal proprietario o proprietari, usufruttuario, costruttore, amministratore.

In caso di domande per allacciamento di cantiere edile si dovranno indicare gli estremi della concessione edilizia rilasciata e allegando un estratto riportante la situazione di mappa e le planimetrie del fabbricato da costruire. L'allaccio per cantiere rimarrà attivato sino alla dichiarazione di fine lavori oppure alla decadenza della concessione edilizia; la chiusura avverrà in modo automatico mentre la riattivazione è condizionata dal rilascio di una nuova concessione previa nuova istanza. Per ogni allaccio ad uso cantiere, atteso che il consumo è soggetto a canone, dovrà essere versato un contributo per spese di allaccio il cui importo verrà fissato con Delibera di Consiglio Comunale.

L'allacciamento definitivo del fabbricato, una volta costruito, potrà avvenire solo quando l'edificio disporrà del certificato di abitabilità o di agibilità.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico in fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori l'edificio.

L'impianto della distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, è eseguito a spese dell'utente secondo le prescrizioni tecniche che impartirà il Servizio Acquedotto.

#### **Art. 18**

#### ***Oneri di allacciamento - Cauzioni - Spese contrattuali***

Accolta la domanda, prima della firma del contratto, il richiedente l'utenza dovrà versare un contributo così composto :

- 1) un fondo per spese di allacciamento pari al preventivo predisposto dalla Amministrazione per i lavori di posa della tubazione dalla rete stradale al limite della proprietà privata e costruzione del pozzetto per il contatore e per la bocca antincendio, se presente;
- 2) un importo fissato dalla tariffa in vigore quale cauzione infruttifera a garanzia dei consumi;
- 3) un importo fissato dalla tariffa in vigore per la manutenzione del contatore. La spesa di noleggio sarà riscossa periodicamente con la bolletta dei consumi.
- 4) un fondo per spese e diritti contrattuali.

Alla firma del contratto verranno liquidati e conguagliati i fondi versati per spese di allacciamento e spese di contratto.

#### **Art. 19**

#### ***Modalità di somministrazione***

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore.

Comunque ogni utenza deve garantire il consumo minimo di mc. 200 annuali.

#### **Art. 20**

#### ***Accertamento dei consumi***

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità.

Nel caso che il consumo dell'anno non raggiunga la quantità minima sottoscritta l'utente sarà tenuto a pagare per intero detto minimo garantito.

Di contro se il consumo dell'acqua nel periodo di lettura supera tale minimo, la fatturazione avviene sulla base del consumo accertato.

#### **Art. 21**

#### ***Uso bocche d'incendio***

Le bocche d'incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste.

Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato di denunciare al Comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperata la bocca d'incendio per l'uso suaccennato.

**Art. 22**

***Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi***

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale.

Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori, un apparecchio di misurazione generale nel pozzetto posto immediatamente all'interno del confine di proprietà e, quindi, tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, collocati nella centrale termica od altro locale comune. Si precisa che il Servizio Acquedotto provvederà alla lettura del solo contatore generale con suddivisione del consumo per il numero degli alloggi; ciò in mancanza che l'Amministratore del Condominio presenti, dopo averla sottoscritta, una denuncia di auto-lettura dei singoli contatori esistenti all'interno del fabbricato. I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale. In presenza di differenza tra il contatore generale e somma dei contatori divisionali, vale quanto riportato nel contatore generale.

**Art. 23**

***Distacco di alloggi allacciati ad unica presa***

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente.

Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua, dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.

**Art. 24**

***Ampliamento della concessione***

L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati, a nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria deve richiederne l'autorizzazione.

**Art. 25**

***Condutture private all'interno delle proprietà***

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 100 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dalle condotte fognarie ed altri sottoservizi ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate e non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fognie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti con un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

I proprietari di edifici utenti del servizio acquedotto sono tenuti a non eseguire movimento di terreno ed altre opere (marciapiedi, muri, etc.) senza la necessaria diligenza di prevedere che le condotte idriche siano sempre situate a profondità superiore a cm. 100 oppure siano idoneamente isolate e coibentate contro il gelo.

#### **Art. 26**

#### ***Collegamenti di impianti ed apparecchi***

È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di «non ritorno».

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

#### **Art. 27**

#### ***Impianti di pompaggio***

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

È assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Servizio Acquedotto ed all'Ufficio Tecnico Comunale i quale possono prescrivere eventuali modifiche.

#### **Art. 28**

#### ***Serbatoi***

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

## **CAPITOLO QUARTO**

### **MISURAZIONE DEI CONSUMI**

#### **Art. 29**

##### ***Tipo e calibro del contatore***

Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'Ufficio Tecnico Comunale in relazione all'utenza.

I contatori sono di proprietà dell'Amministrazione; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

La spesa per la sostituzione, a richiesta, del contatore fa carico all'utente.

#### **Art. 30**

##### ***Posizione dei contatori***

I contatori atti al rilevamento dei consumi dovranno essere collocati in un pozzetto esterno al fabbricato posto immediatamente all'interno del confine di proprietà, in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il Servizio Acquedotto.

Dopo del contatore sarà collocato a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Gli altri contatori (rilevanti solo ai fini della ripartizione dei consumi all'interno di edifici plurifamiliari con unico allaccio) potranno essere installati in un locale comune anche interno al fabbricato, in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Servizio Acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione, a cura e spese dell'utente, dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

#### **Art. 31**

##### ***Contatori in fabbricati con più utenze***

Nei fabbricati con più utenze e unico allaccio vale quanto detto all'articolo precedente e, cioè, sarà installato un unico contatore generale a valere per il consumo totale del fabbricato; l'addebito del consumo per ogni alloggio avverrà mediante ripartizione per divisione, a meno che non si provveda all'installazione di ulteriori contatori, anche all'interno del fabbricato, atti alla sola ripartizione dei consumi per ogni alloggio. La ripartizione avverrà sulla scorta dell'autolettura presentata all'Ufficio tributi del Comune dall'Amministratore Condominiale.

Nei fabbricati con più utenze e unico allaccio i contatori dovranno installarsi in unico riquadro.

**Art. 32**  
***Custodia dei contatori***

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.

**Art. 33**  
***Incuria e mancata manutenzione del contatore e dell'allaccio***

Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione e mancata manutenzione del contatore e della condotta di allaccio sono a carico dell'utente, che per casi più gravi potrà anche essere sospeso dall'utenza.

In particolare, in caso di anomali consumi dovuti alla mancata vigilanza e/o incuria dell'utente, oltre al pagamento della quantità d'acqua erogata saranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento.

**Art. 34**  
***Verifica dei contatori a richiesta dell'utente***

A richiesta dell'utente, l'ufficio provvederà alle opportune verifiche del contatore.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato, con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente, sulla base delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21 luglio 1976 (G.U. n. 216/1976) l'utente rimborserà le spese di verifica.

**Art. 35**  
***Difettosa o mancata misurazione dei consumi***

Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime 3 letture regolari effettuate.

**Art. 36**  
***Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto***

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione e/o autorizzazione del Servizio Acquedotto e/o dell'Ufficio Tecnico ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

## **CAPITOLO QUINTO**

### **CONTRATTI DI FORNITURA**

#### **Art. 37**

##### ***Titolarietà della concessione***

Il titolare firmatario della concessione o contratto, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell'edificio, o alloggio, ovvero l'usufruttuario o il conduttore o l'amministratore condominiale.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

#### **Art. 38**

##### ***Contratto di utenza***

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni alloggio servito dal contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione, salvo nei casi di edificio plurialloggio servito con unico allaccio, nel qual caso sarà compilato un contratto cumulativo.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

- a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio e versati gli anticipi di cui all'art. 18;
- b) per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza delle norme regolamentari.

#### **Art. 39**

##### ***Forniture provvisorie***

A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi.

Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata massima di un anno, verso pagamento anticipato del consumo probabile previsto per tutto il periodo della fornitura e delle spese per l'allacciamento, nonché di una cauzione per le attrezzature e materiali impiegati.

Tutto il materiale rimane di proprietà dell'Amministrazione.

#### **Art. 40**

##### ***Durata dei contratti di fornitura***

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

**Art. 41**  
**Uso dell'acqua**

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio Acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

**CAPITOLO SESTO**

**CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI**

**Art. 42**  
**Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori**

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo nei seguenti periodi:

---

---

---

---

---

secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal Responsabile del Servizio Acquedotto.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

L'Amministrazione potrà stabilire anche altro sistema di lettura del contatore con auto-lettura.

**Art. 43**  
**Tariffe - Ruoli di riscossione**

Ai consumi determinati come dall'articolo precedente, viene applicata la tariffa in vigore.

La riscossione avrà luogo a mezzo ruoli con le procedure di cui alla legge 14 aprile 1910, n. 639.

**Art. 44**

***Sospensione della fornitura per morosità***

Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nel termine di giorni quindici dalla data di recapito della stessa.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvederà all'invio di un sollecito al pagamento della fornitura, con maggiorazione degli interessi di mora, diritti e bolli.

Ove l'utente non provveda al saldo del credito dell'Amministrazione nel termine di quindici giorni dalla notifica del sollecito, si provvederà alla chiusura dell'utenza, che non verrà riattivata se non dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza, corrisposto le spese tutte dovute alla chiusura della presa e per la sua riattivazione.

**Art. 45**

***Risoluzione di diritto delle concessioni***

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione comunale quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

**Art. 46**

***Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione***

L'utente deve provvedere perchè siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

**Art. 47**

***Portata garantita***

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

**Art. 48**

### ***Perdite, danni, responsabilità***

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

### ***Art. 49***

#### ***Manomissioni alle condutture***

Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:

- a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
- b) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini, quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
- c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

### ***Art. 50***

#### ***Variazioni al regolamento***

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare le presenti norme con tutte quelle altre prescrizioni che trovasse necessarie ed opportune.

Tali variazioni ed aggiunte o modifiche si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che siano già investiti dalle concessioni d'acqua.

### ***Art. 51***

#### ***Azioni giudiziarie***

Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione o il Servizio Acquedotto e gli utenti è competente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto.

## ***CAPITOLO SETTIMO***

### ***DISPOSIZIONI FINALI***

### ***Art. 52***

#### ***Penalità***

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 106 e seguenti del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità dei fatti.

La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta Comunale, e dovrà essere pagata al costo corrispondente.

L'Amministrazione ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

**Art. 53**

***Validità della fatturazione***

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

**Art. 54**

***Regolamento come normativa contrattuale***

Le norme del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione.

**Art. 55**

***Decorrenza del regolamento***

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno della sua seconda pubblicazione all'albo ad avvenuta approvazione.

## INDICE

### CAPITOLO PRIMO GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1	Assunzione del servizio del pubblico acquedotto - Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse .	Pag. 2
Art. 2	Costruzione della rete idrica .	Pag.
Art. 3	Proprietà delle tubazioni .	Pag.
Art. 4	Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti .	Pag.
Art. 5	Interruzione del servizio di erogazione .	Pag.
Art. 6	priorità nella concessione delle utenze .	Pag. 4
Art. 7	Danni alle condotte e tubazioni in genere .	Pag. 4
Art. 8	Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione.	Pag. 4
Art. 9	Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza .	Pag. 4
Art. 10	Distribuzione dell'acqua . . . . . *	Pag. 4

### CAPITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 11	Definizione di impianti per uso pubblico .	Pag. 6
Art. 12	Uso delle fontanelle pubbliche	Pag.
Art. 13	Vasche e cisterne pubbliche . . . . .	Pag.
Art. 14	Prese d'acqua per scopi particolari .	Pag.

### CAPITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO

Art. 15	Forniture su strade canalizzate o prive di rete	Pag.
Art. 16	Soggetti ammessi alla fornitura	Pag.
Art. 17	Richiesta di allacciamenti .	Pag.
Art. 18	Oneri di allacciamento - Cauzioni - Spese contrattuali .	Pag.
Art. 19	Modalità di somministrazione.	Pag.
Art. 20	Accertamento dei consumi .	Pag.
Art. 21	Uso bocche d'incendio .	Pag.
Art. 22	Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi .	Pag.
Art. 23	Distacco di alloggi allacciati ad unica presa .	Pag.
Art. 24	Ampliamento della concessione .	Pag.
Art. 25	Condutture private all'interno delle proprietà .	Pag.
Art. 26	Collegamenti di impianti ed apparecchi .	Pag.
Art. 27	Impianti di pompaggio	Pag.
Art. 28	Serbatoi .	Pag.

### CAPITOLO QUARTO MISURAZIONE DEI CONSUMI

Art. 29	Tipo e calibro dei contatore .	Pag.
Art. 30	Posizione dei contatori .	Pag.
Art. 31	Contatori in fabbricati con più utenze.	Pag.
Art. 32	Custodia dei contatori	Pag.
Art. 33	Incuria e manutenzione del contatore .	Pag.
Art. 34	Verifica dei contatori a richiesta dell'utente .	Pag.
Art. 35	Difettosa o mancata misurazione dei consumi .	Pag.
Art. 36	Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto .	Pag.

**CAPITOLO QUINTO  
CONTRATTI DI FORNITURA**

Art. 37	Titolarità della concessione .	Pag.
Art. 38	Contratto di utenza .	Pag.
Art. 39	Forniture provvisorie.	Pag.
Art. 40	Durata dei contratti di fornitura .	Pag.
Art. 41	Uso dell'acqua .	Pag.

**CAPITOLO SESTO  
CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI**

Art. 42	Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori .	Pag.
Art. 43	Tariffe - Ruoli di riscossione.	Pag.
Art. 44	Sospensione della fornitura per morosità .	Pag.
Art. 45	Risoluzione di diritto delle concessioni .	Pag.
Art. 46	Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione .	Pag.
Art. 47	Portata garantita .	Pag.
Art. 48	Perdita, danni, responsabilità .	Pag.
Art. 49	Manomissioni alle condutture .	Pag.
Art. 50	Variazioni al regolamento .	Pag.
Art. 51	Azioni giudiziarie .	Pag.

**CAPITOLO SETTIMO  
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 52	Penalità .	Pag.
Art. 53	Validità della fatturazione .	Pag.
Art. 54	Regolamento come normativa contrattuale .	Pag.
Art. 55	Decorrenza del regolamento .	Pag.

⌘ ⌘

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Lì, \_\_\_\_\_

*IL SINDACO*  
(Dr. Davide Bolzon)

*IL SEGRETARIO COMUNALE*  
(Dr. Augusto Paccanaro)

⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘

***I<sup>a</sup> PUBBLICAZIONE***

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, con  
registrazione al N. \_\_\_\_\_ del Reg., senza opposizioni.

lì, \_\_\_\_\_

*IL SEGRETARIO COMUNALE*  
(Dr. Augusto Paccanaro)

⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘

Approvato dal Comitato Regionale di Controllo il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_.

lì, \_\_\_\_\_

⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘

***II<sup>a</sup> PUBBLICAZIONE***

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ .

*Visto: IL SINDACO*

*IL SEGRETARIO COMUNALE*

(Dr. Davide Bolzon)

(Dr. Augusto Paccanaro)

Con raccomandata a ricevuta di ritorno prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il presente regolamento è stato inviato al Signor Commissario di Governo a mezzo del Signor Presidente della Giunta Regionale.

*IL SINDACO*

(Dr. Davide Bolzon)

*IL SEGRETARIO COMUNALE*

(Dr. Augusto Paccanaro)

Entrato in vigore il \_\_\_\_\_ .

⌘ ⌘

## **Art. 26**

### **AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi devono essere dotate di apposita presa d'acqua munita di saracinesca e contatore.

2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere in caso di necessità di una presa d'acqua le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti.

## **Art. 27 - DISPOSIZIONI DIVERSE**

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a mantenere in essere eventuali tabelle e cartelli di indicazione dei vari pozzetti del civico acquedotto.

2. Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro le tabelle ed i cartelli di cui sopra, è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative o penali a norma delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti comunali.

3. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti alle Ditte Appaltatrici del servizio pubblico relativi alla distribuzione dell'acqua potabile oggetto del presente regolamento sono a carico dei soggetti richiedenti (pubblici e/o privati).

## **Art. 33 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali**

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applica la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dagli altri regolamenti comunali.

## **Art. 34 - Controlli**

Il Responsabile del Servizio Acquedotto nonché la Polizia Municipale oltre che i competenti servizi delle UU.SS.LL., effettuano la necessaria vigilanza igienico-sanitaria e generale sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti.

## **Art. 35 - Accertamenti**

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvedono il Corpo di Polizia Municipale e gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. competente.

2. Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

### **Art. 36 - Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con il pagamento delle sanzioni amministrative determinate a norma degli articoli 106 e 107 del Testo Unico della legge comunale e provinciale 1934.